

Codice Penale

c.p. art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

(commento di giurisprudenza)

640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ⁽¹⁾
⁽²⁾

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui *all'articolo 640* riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee ⁽³⁾⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 22, L. 19 marzo 1990, n. 55*, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (*art. 32-quater c.p.*).

⁽²⁾ Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'*art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159*.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'*art. 30, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161*, a decorrere dal 19 novembre 2017.

⁽⁴⁾ Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'*art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104*, come sostituito dal comma 1 dell'*art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94*.